

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2220

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE SIMONE, CORRENTI, ANGIUS, CESETTI, COLAIANNI,
FINOCCHIARO FIDELBO, IMPOSIMATO, SENESE**

Soppressione delle case mandamentali

Presentata il 5 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la presente proposta di legge si intende dare soluzione organica ai problemi insoluti posti con la soppressione delle case mandamentali, stabilita, tra l'altro, anche dalle norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale.

Infatti nulla è stato previsto in relazione all'enorme patrimonio immobiliare, all'uso di questi edifici e al riutilizzo del personale impiegato in qualità di custodi.

Le leggi che fino ad oggi hanno costituito l'ordinamento e hanno disciplinato il funzionamento delle case mandamentali sono la legge 29 novembre 1941, n. 1405 e la legge 5 agosto 1978, n. 469.

Il gruppo parlamentare del PDS ritiene opportuno non disperdere questo patrimonio e, in un quadro più comples-

sivo, prevedere l'acquisizione di alcune *ex* case mandamentali che siano effettivamente utili (per i particolari requisiti che presentano in ordine alla dislocazione sul territorio e alla struttura), in modo da arricchire e soddisfare le esigenze operative dell'amministrazione penitenziaria. Sempre in questo quadro ed in considerazione delle diversificate esigenze poste dalle differenti categorie di detenuti abbiamo deciso di lasciare ampia facoltà al Ministro di grazia e giustizia di indicare, per ogni *ex* casa mandamentale riutilizzata, quale debba essere il più funzionale e congeniale tipo di istituto penale tra quelli esistenti.

Attualmente il personale di custodia svolge le sue funzioni secondo le norme e per le finalità previste dall'ordinamento

penitenziario e dipende sotto l'aspetto organico ed economico dai comuni e sotto l'aspetto funzionale e disciplinare dall'amministrazione penitenziaria.

Il trattamento giuridico ed economico di questi custodi è equiparato a quello dei dipendenti degli enti locali che abbiano la qualifica di vigile urbano.

Abbiamo ritenuto che per questa categoria di personale occorra, per prima cosa, salvaguardare l'occupazione, sia pure in un quadro di mobilità professionale.

Per consentire che l'insieme di questa operazione avvenga senza ulteriori impegni finanziari si è optato per la soluzione di trasferire i fondi già stanziati dal Mini-

sterio di grazia e Giustizia per le retribuzioni dei custodi delle case mandamentali agli enti locali in proporzione alla quantità di personale della suddetta qualifica, assorbito negli organici dei diversi Comuni.

Tutti quegli edifici già sedi di casa mandamentale che non verranno riutilizzati dall'amministrazione penitenziaria, rimarranno di proprietà dei comuni di appartenenza, i quali ne potranno disporre liberamente.

Complessivamente questa nostra proposta di legge, in maniera equilibrata e senza oneri aggiuntivi, consente di risolvere positivamente una situazione che nel corso degli anni ha causato un non proficuo utilizzo delle risorse pubbliche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soppressione delle case mandamentali e trasferimento allo Stato dei beni immobili e delle relative aree di pertinenza delle soppresse case mandamentali).

1. Sono soppresse le case mandamentali di cui alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, e alla legge 5 agosto 1978, n. 469.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli edifici, con i relativi impianti fissi e le relative aree di pertinenza, delle soppresse case mandamentali, indicati nella parte I della tabella A allegata alla presente legge, nonché gli impianti fissi e le relative aree di pertinenza in corso di costruzione, indicati nella parte II della tabella A allegata alla presente legge, entrano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono dati in uso all'amministrazione penitenziaria per essere destinati ad istituti penitenziari o sezioni distaccate di essi, con la procedura prevista dall'articolo 66 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

ART. 2.

(Destinazione di alcuni edifici ai comuni di appartenenza).

1. Gli edifici delle soppresse case mandamentali, con i relativi impianti fissi e le relative aree di pertinenza non compresi nella tabella A, parte I e parte II, allegata alla presente legge, entrano a far parte del patrimonio del comune sede degli stessi.

2. I Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia sono autorizzati ad emanare i provvedimenti di rispettiva competenza necessari per la risoluzione equa delle pendenze economico-debitorie gravanti sugli edifici di cui al comma 1.

ART. 3.

*(Disposizioni
per il personale di custodia).*

1. I custodi delle soppresse case mandamentali entrano a far parte dell'organico dei rispettivi comuni e viene disposto, in prima attuazione, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno, il trasferimento ai comuni delle risorse necessarie per far fronte agli oneri economici conseguenti alla cessazione del rimborso corrisposto dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469, operando le necessarie riduzioni nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia. La consistenza organica è computata in via permanente ai fini della determinazione della spesa per i corrispondenti trasferimenti economici con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno. A detto personale spetta il trattamento economico-normativo del personale dipendente degli enti locali.

2. Per il personale di cui al comma 1 è fatta salva la possibilità, sino al 31 gennaio 1994, di poter essere inquadrato, a domanda, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, nei profili professionali corrispondenti alla propria qualifica, nel rispetto della dotazione organica esistente, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio decreto dal Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. A detto personale spetta il trattamento economico-normativo del personale dipendente dello Stato.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge, le cui disposizioni si applicano anche alle case mandamentali per le quali sia già intervenuto decreto interministeriale di soppressione o per le quali sia in corso la relativa procedura, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A.

PARTE I

Edifici esistenti delle sopresse case mandamentali acquisiti dallo Stato e dati in uso all'amministrazione penitenziaria.

- 1) ALCAMO (TP)
- 2) ALES (OR)
- 3) ALTAMURA (BA)
- 4) AMELIA (TR)
- 5) APRICENA (FG)
- 6) ARIENZO (CE)
- 7) BIANCO (RC)
- 8) BRONTE (CT)
- 9) BRESSANONE (BZ)
- 10) CASAMASSIMA (BA)
- 11) CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
- 12) CASTELVETRANO (TP)
- 13) CHIAROMONTE (PZ)
- 14) CICCIANO (NA)
- 15) CONTURSI TERME (SA)
- 16) EMPOLI (FI)
- 17) FRANCAVILLA FONTANA (BR)
- 18) FRIGENTO (AV)
- 19) GALLARATE (VA)
- 20) GAVIRATE (VA)
- 21) GIARRE (CT)
- 22) GRAGNANO (NA)

Segue: TABELLA A.

- 23) GUALDO TADINO (PG)
- 24) IGLESIAS (CA)
- 25) IRSINA (MT)
- 26) LAURO (AV)
- 27) LEGNANO (MI)
- 28) MACERATA FELTRIA
- 29) MACOMER (NU)
- 30) MAGLIE (LE)
- 31) MERANO (BZ)
- 32) MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT)
- 33) NICOTERA (CZ)
- 34) NOCERA TIRINESE (CZ)
- 35) PALESTRINA (RM)
- 36) PIAZZA ARMERINA (EN)
- 37) PASTICCI (MT)
- 38) PONTECORVO (FR)
- 39) PONTREMOLI (MS)
- 40) PORTOGRUARO (VE)
- 41) RECANATI (MC)
- 42) RICCIA (CB)
- 43) RODI GARGANICO (FG)
- 44) SANT'ARCANGELO (PZ)
- 45) SQUILLACE (CZ)
- 46) TIRANO (SO)
- 47) UGENTO (LE)
- 48) VILLALBA (CL)

Segue: Tabella A.

PARTE II

Edifici delle sopresse case mandamentali in corso di costruzione acquisiti dallo Stato e dati in uso all'amministrazione penitenziaria.

- 1) ARDORE (RC)
- 2) ARENA (CZ)
- 3) ATRI (TE)
- 4) BONEFRO (CB)
- 5) BOVINO (FG)
- 6) CATTOLICA ERACLEA (AG)
- 7) CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)
- 8) CIRÒ (CZ)
- 9) CODIGORO (FE)
- 10) COLLE SANNITA (BN)
- 11) GELA (CL)
- 12) GENZANO DI LUCANIA (PZ)
- 13) LAUREANA DI BORRELLO (RC)
- 14) LUNGRO (CS)
- 15) MILETO (CZ)
- 16) MINERVINO MURGE (BA)
- 17) MORCONE (BN)
- 18) NASO (ME)
- 19) NOCERA INFERIORE (SA)
- 20) NOLA (NA)
- 21) OPPIDO MAMERTINA (RC)

Segue: TABELLA A.

- 22) PENNE (PE)
- 23) PETILIA POLICASTRO (CZ)
- 24) PITIGLIANO (GR)
- 25) PORTO TORRES (SS)
- 26) REVERE (MN)
- 27) ROMETTA (ME)
- 28) SAN VALENTINO CITERIORE (PE)
- 29) SOVERIA MANNELLI (CZ)
- 30) SPEZZANO DELLA SILA (CS)
- 31) SPINAZZOLA (BA)
- 32) TAVERNA (CZ)
- 33) TORRE ANNUNZIATA (NA)
- 34) VENOSA (PZ)